

Edizione di mercoledì 23 Febbraio 2022

CASI OPERATIVI

Come distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai fini Iva?
di **EVOLUTION**

IVA

Acquisto di prodotti tecnologici e reverse charge
di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

Credito rimanenze esteso al commercio al dettaglio del tessile, moda e accessori
di **Debora Reverberi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace innovativa: disciplina generale ed esempi di calcolo
di **Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza**

CONTENZIOSO

Solidarietà tributaria: è opponibile solo la sentenza definitiva
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Ricetta dell'insalata invernale: un pieno di gusto e nutrienti
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

Come distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai fini Iva?

di **EVOLUTION**



Produciamo per un cliente un prodotto per il quale il cliente stesso ci fornisce un principio attivo (che rimane di sua proprietà in quanto non emette nei nostri confronti fattura di vendita (per noi diventa materiale di terzi presso la nostra azienda). Con tale principio attivo, di proprietà del cliente, con materie prime di nostra proprietà e con servizi di lavorazione realizziamo un prodotto finito che viene restituito al cliente. Che tipo di valutazioni si devono effettuare per stabilire se al cliente dobbiamo fatturare un “servizio per lavorazione” oppure una “cessione di beni”?

Capita spesso che aziende italiane ricevano del materiale da soggetti esteri per realizzare dei prodotti da restituire nello Stato di provenienza della materia prima.

Nel caso in cui l'impresa italiana si limiti alla lavorazione di merce di proprietà del cliente, è di tutta evidenza che l'operazione posta in essere è una prestazione di servizi di lavorazione, che andrà fatturata senza assoggettamento ad Iva italiana ai sensi dell'articolo 7-ter del Decreto Iva, ogni qual volta il cliente abbia la qualifica di soggetto passivo.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Acquisto di prodotti tecnologici e reverse charge

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ad oramai diversi anni dall'ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni **dubbi circa l'applicazione del *reverse charge* per le compravendite di prodotti tecnologici**, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e *tablet*.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell'Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in **canali diversi da quelli di commercio al dettaglio**.

Partiamo da un dato di fatto: **il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva**, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, **la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale** (e che quindi non può detrarre l'Iva), ma quando **consistenti quantitativi** di beni vengono ceduti ad un **soggetto che ha diritto alla detrazione dell'Iva**.

Quando, infatti, il venditore non versa l'Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui il cliente ha la possibilità di detrarre l'Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* per **settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode**, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, *tablet PC* e *laptop*.

Per mia conoscenza, **altri Stati hanno introdotto il meccanismo del *reverse charge* in questi settori**, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell'imposta è limitata al commercio all'ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un **limite di importo al di sotto del quale il *reverse charge* non trova applicazione**. Troviamo infatti

dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, **il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il *reverse charge* trova applicazione solo nel commercio all'ingrosso.**

La norma, infatti, prevede semplicemente che il ***reverse charge* trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari** (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995...), e per le cessioni di *console da gioco, tablet PC e laptop*, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, **tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a *reverse charge*.**

Se il **legislatore** poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, **l'Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma**, e, ad esempio, con [circolare 59/E/2010](#) affermò che *“si ritiene che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le **sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”*.

Nella successiva [risoluzione 36/E/2011](#) precisò inoltre che *“il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972. Ne consegue che **sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”***.

In tale risoluzione chiarì anche che *“**L'esclusione dall'obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali. Tale circostanza, ad avviso della scrivente, può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico”***.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui **l'acquirente di un grossista, che si qualificava come “utilizzatore finale” del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l'Iva al proprio fornitore.**

Tale interpretazione è stata recentemente **smentita dall'Agenzia delle Entrate**, la quale ad una istanza di interpello presentata da un **grossista**, ha chiarito che *“non condivide la soluzione prospettata dall'Istante, secondo la quale l'applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall'uso che questi faranno del bene acquistato”*.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un *tablet*, o un *laptop* da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), **troverà sempre applicazione l'Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il *reverse charge***, salvo il caso disciplinato dalla [risoluzione 36/E/2011](#) di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

AGEVOLAZIONI

Credito rimanenze esteso al commercio al dettaglio del tessile, moda e accessori

di Debora Reverberi



Fra le misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica introdotte dal **Decreto Sostegni-ter** vi è **l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta rimanenze di magazzino**, di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) e ss.mm.ii..

L'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha infatti disposto **l'ampliamento della platea delle imprese beneficiarie del credito d'imposta rimanenze relativamente al periodo in corso al 31.12.2021.**

L'agevolazione in esame è stata originariamente concepita per contenere gli effetti negativi della pandemia sulle rimanenze finali di magazzino **nei settori manifatturieri contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti e ora risulta estesa ai settori del commercio al dettaglio dei medesimi beni.**

Il credito d'imposta sugli incrementi delle rimanenze di magazzino registrate nel **periodo in corso al 31.12.2021** rispetto alla media del triennio precedente, è dunque riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa** e operanti nei seguenti settori:

- **tessile e moda;**
- **produzione calzaturiera;**
- **pelletteria;**
- **commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (codice Ateco 47.51);**
- **commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (codice Ateco 71);**
- **commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (codice Ateco 72).**

Conseguentemente è stato **incrementato** di 100 milioni di euro **il limite di spesa per l'annualità 2022**, dagli originari 150 milioni **a 250 milioni di euro**.

Si rammenta che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, **rileva il codice attività comunicato dall'impresa all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9**, ai sensi dell'[articolo 35 D.P.R. 633/1972](#), che deve essere dunque ricompreso:

- **nell'elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nel D.M. 27.07.2021 (attività manifatturiere dei settori tessile, moda e accessori);**

oppure

- **nell'elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nell'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#) (attività di commercio al dettaglio dei prodotti dei settori tessile, moda e accessori).**

Presupposto di accesso al credito d'imposta è la presenza di un **incremento, nel periodo in corso al 31.12.2021, del valore registrato delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), rispetto alla media del valore registrato nei tre esercizi precedenti.

L'agevolazione teoricamente spettante ammonta al 30% dell'incremento suddetto, nel rispetto del limite di spesa di 250 milioni di euro per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Il credito d'imposta rimanenze non è una misura agevolativa a carattere automatico: **la sua fruizione risulta subordinata al preventivo invio, da effettuarsi dal 10.05.2022 al 10.06.2022 in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**, secondo la procedura definita col [provvedimento del Direttore dell'AdE prot. 0293378 del 28.10.2021](#).

In base alle istanze pervenute **il credito effettivamente fruibile potrebbe subire ridimensionamenti anche rilevanti** rispetto alla misura teorica del 30%, **a causa della presenza di crediti d'imposta validamente comunicati eccedenti le risorse disponibili di 250 milioni di euro**, che costituiscono il limite di spesa.

In effetti il credito rimanenze spettante **in relazione all'esercizio in corso al 10.03.2020 è risultato pari al 64,2944% del credito d'imposta comunicato dalle imprese**, come definito dal **provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021** del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Analogamente a quanto valevole per l'annualità 2020, **il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali, nel periodo d'imposta 2021 e nei tre antecedenti, devono risultare ispirati al principio di omogeneità.**

I controlli sono svolti:

- in base ai **valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci, per le imprese con bilancio “certificato”**;
- in base alla **consistenza delle rimanenze di magazzino certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti** iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ace innovativa: disciplina generale ed esempi di calcolo

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



L'[articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021](#) ha potenziato in modo transitorio la misura agevolativa dell'Ace. Difatti, solamente per gli incrementi del patrimonio netto del **2021, il coefficiente di remunerazione è stato innalzato al 15%** al posto dell'ordinario 1,3%.

Il provvedimento normativo, inoltre, introduce **nuove modalità di fruizione** dell'agevolazione, in quanto il contribuente può optare per il **credito di imposta**, anticipando così l'effetto finanziario dell'agevolazione.

La natura dell'agevolazione

Il beneficio fiscale dell'Ace (Aiuto alla Crescita Economica) è una **misura agevolativa introdotta nel nostro sistema nel 2011**, con l'intento di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane.

Dopo una breve parentesi (nel **2019**) in cui tale misura era stata **soppressa**, l'Ace è stata **reintrodotta** nel corso del 2020 e, con i provvedimenti del **2021**, è stata **temporaneamente rafforzata**.

In generale, l'Ace consiste in una **deduzione dal reddito imponibile**, calcolata come **reddito figurativo derivante dagli incrementi di patrimonio proprio**.

In questo modo, la tassazione sulle imprese viene **ridotta e commisurata al nuovo capitale conferito**.

Nel caso in cui il rendimento nozionale superasse il reddito imponibile dell'impresa, l'eccedenza può essere **riportata in deduzione dal reddito degli esercizi successivi**.

I soggetti interessati dall'agevolazione sono sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef (a condizione però che adottino il **regime contabile ordinario**).

Le novità 2021

Con il D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 (Decreto Ristori-bis), il legislatore ha introdotto **due importanti novità per l'Ace**.

La prima riguarda la **misura** dell'agevolazione.

Innanzitutto il rendimento nozionale è stato portato dall'aliquota ordinaria del 1,3% all'**aliquota potenziata del 15%**.

Il potenziamento ha riguardato anche la **base di calcolo** su cui è calcolata la deduzione, essendo questa rappresentata dalla *“variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente”*.

Gli incrementi di capitale, pertanto, **non sono più ragguagliati al periodo a cui si riferiscono**, ma la variazione dell'importo del capitale va considerata **a partire dal primo giorno del periodo di imposta**.

Non vi sono particolari limitazioni o esclusioni della “super Ace” legate alla tipologia di società o alle dimensioni della stessa.

L'unico limite previsto è quello relativo alla previsione per cui gli **incrementi massimi agevolabili sono 5 milioni di euro**: il rendimento nozionale massimo previsto è quindi di 750.000,00 euro.

L'**eccedenza** che **supera il limite dei 5 milioni di euro** può essere agevolata secondo le regole ordinarie, applicando il **rendimento nozionale dell'1,3%**.

Come previsto dall'**articolo 5 D.M. 03.08.2017**, gli **incrementi rilevanti** sono:

- i **conferimenti** in denaro dei soci;
- le **rinunce** dei soci ai **crediti**;
- gli **utili accantonati a riserva** (tranne le riserve indisponibili, come ad esempio le riserve di rivalutazione).

La seconda, ma non meno importante novità, riguarda le **modalità di fruizione dell'agevolazione**.

A partire dal 20 novembre 2021, e fino alla **scadenza del termine ordinario per la**

presentazione della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2021), è possibile inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per fruire dell'agevolazione come **credito di imposta**.

Tale modalità alternativa può essere sfruttata **solo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**.

Il credito di imposta per l'Ace innovativa

Il credito di imposta spettante per l'Ace innovativa è **calcolato** applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore, e può essere:

- utilizzato in **compensazione orizzontale** nel Modello F24 (senza limite di importo), da trasmettere tramite modalità telematica;
- chiesto a **rimborso** in dichiarazione dei redditi (quadro RU della dichiarazione);
- **ceduto a terzi**, con facoltà di cessione ad altri soggetti, ed è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno già nell'apposita piattaforma messa a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17.09.2021](#), che dà attuazione alle previsioni del D.L. 73/2021, ha stabilito modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione anzidetta, nonché le modalità per la cessione del credito.

Esempio di calcolo

Si ipotizzi che l'azienda Alfa, nel corso del 2021, possa far valere un conferimento soci pari a complessivi 250.000 euro.

La **base di calcolo** è quindi 250.000 euro.

Il **rendimento nozionale** del 15% sarà pari a 37.500 euro.

L'**aliquota Ires nel corso del 2020** era al 24%; pertanto, il credito di imposta ammonterà a 9.000 euro.

Nel caso in cui Alfa fosse una **società di persone con regime contabile ordinario**, il credito di imposta andrebbe calcolato come segue:

- 3.450,00 euro con **aliquota del primo scaglione Irpef al 23%** (15.000 euro x 23%);

- 3.510,00 euro con **aliquota del secondo scaglione Irpef al 27%** $((28.000 - 15.000) \times 27\%)$;
- 3.610,00 euro con **aliquota del terzo scaglione Irpef al 38%** $((37.500 - 28.000) \times 38\%)$.

Il credito di imposta spettante sarebbe pari a 10.750 euro.

In tale ultima casistica, non va tenuto conto né del numero dei soci né delle aliquote marginali dei soci stessi.

Il Modello per la comunicazione del credito di imposta per l'Ace innovativa va presentato esclusivamente in via telematica, e può **essere presentato più volte fino alla scadenza del termine previsto**, in caso di incrementi successivi alla prima presentazione.

Il riconoscimento o il diniego del credito di imposta viene comunicato all'Agenzia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Laddove il **credito risultasse superiore ai 150.000 euro** è **necessario provvedere alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011**.

Nel Modello ministeriale è previsto un apposito **riquadro per la determinazione del credito**, dove vanno indicati:

- la **variazione in aumento del capitale proprio**, rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio precedente (la variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro);
- il **rendimento nozionale calcolato con l'aliquota del 15%**;
- il credito di imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di imposta in vigore al 31/12/2020.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA									
Tipo soggetto	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Variazione in aumento del capitale proprio	Rendimento nozionale	Credito d'imposta
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			
							,00	,00	,00

Il credito potrà essere utilizzato, previo invio della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal **giorno successivo** a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimenti in denaro;
- in cui è avvenuta la rinuncia del credito da parte del socio;
- della delibera dell'assemblea con cui i soci decidono di destinare in tutto o in parte gli utili a riserva.

CONTENZIOSO

Solidarietà tributaria: è opponibile solo la sentenza definitiva

di Angelo Ginex



La Corte di Cassazione, con **sentenza n. 5691, depositata ieri 22 febbraio**, è intervenuta in materia di solidarietà tributaria e giudicato favorevole enunciando, nel medesimo provvedimento, ben **due importanti principi di diritto**.

La fattispecie oggetto di esame trae origine dalla notifica alla società contribuente di alcuni **avvisi di accertamento in qualità di “consolidata”**, nonché di una **cartella di pagamento** successiva a due ulteriori avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, alla stessa indirizzati **in qualità di “consolidante”**.

Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria, la quale, con decisione poi confermata in sede di appello, procedeva al loro annullamento rilevando che le pretese e i presupposti dei suddetti avvisi di accertamento fossero i medesimi e che **dall'impugnazione dell'avviso da parte della società in qualità di “consolidata” discendesse l'estensione della decisione sul ricorso anche quanto alla cartella di pagamento** (rispetto alla quale si riteneva che non fosse decisiva la mancata impugnazione del prodromico avviso).

Avverso tale pronuncia proponeva **ricorso per cassazione** l'Agenzia delle Entrate, lamentando l'erroneità della decisione di appello in quanto l'omessa impugnazione da parte della società quale “consolidante” degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, renderebbe **legittima l'iscrizione a ruolo delle somme**, resesi definitive, poste a fondamento della cartella notificata. Inoltre, la medesima contestava che potesse assumere rilevanza il parziale accoglimento, con **sentenza non passata in giudicato**, del ricorso proposto dalla società “consolidata” avverso l'avviso di accertamento di “primo livello”, in quanto ciò che sarebbe decisivo è il necessario passaggio in giudicato della relativa sentenza, la quale non ha contenuto di condanna, per cui **non può operare l'anticipazione di efficacia della decisione**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario operare prima di tutto una breve **ricostruzione normativa e giurisprudenziale in materia di consolidato**, per poi concludere che i due livelli di accertamento (primo per la consolidata e secondo per la consolidante) sono

legati da un **rapporto di pregiudizialità-dipendenza** (cfr., **Cass. n. 180321/2021**).

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno tuttavia osservato come la **fattispecie** in esame fosse **particolare** poiché, nel periodo di imposta oggetto di contestazione, la medesima società rivestiva la **duplice qualità di “consolidante” e “consolidata”**; inoltre, essi hanno sottolineato come nella specie trovasse **applicazione il regime anteriore** all'[articolo 35, comma 4, D.L. 78/2010](#), che ha invece introdotto nel D.P.R. 600/1973 la “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale”.

A ciò ha fatto seguito una **rassegna giurisprudenziale** dalla quale è emerso che, così come sottolineato dalla Suprema Corte, l'interpretazione costante dell'[articolo 1306 cod.civ.](#) è nel senso che **esso trova applicazione allorché “consolidante” e “consolidata” non coincidono**, al contrario di quanto si è verificato nel caso oggetto di scrutinio, nel quale vi è un unico debitore.

Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che comunque, **presupposto** per il dispiego degli **effetti** di cui all'[articolo 1306 cod.civ.](#) è il **passaggio in giudicato** della sentenza.

Pertanto, alla luce della ricostruzione sinteticamente sopra riportata, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di rettifica, ai fini Ires e Irap, delle dichiarazioni presentate da società aderenti al c.d. “consolidato” nazionale e mondiale, nel regime anteriore all'articolo 35, comma 4, D.L. 78/2010, il quale ha introdotto nel D.P.R. 600/1973 la “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale”, è legittima l'emissione di una cartella di pagamento nei confronti della società “consolidante” conseguente alla mancata impugnazione nei termini di legge dell'avviso di accertamento di “secondo livello” ad essa notificato* ».

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno rilevato che **non è stato neppure allegato e dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla società contribuente**, che rappresenta il **requisito indefettibile** per godere dell'**effetto** derivante dall'[articolo 1306, comma 2, cod.civ.](#)

Pertanto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che: *«In materia tributaria, affinché possa applicarsi la previsione dell'articolo 1306, comma 2, cod.civ., è necessario che la medesima contribuente non rivesta contemporaneamente le qualità di “consolidante” e di “consolidata”, e che la sentenza ottenuta dal condebitore solidale sia passata in giudicato, perché l'eventuale anticipazione di efficacia della decisione rispetto a tale momento è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, condizione che, invece, difetta nel caso dell'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il giudizio è diretto a riscontrare l'esistenza delle ragioni di annullamento dedotte con il ricorso*».

All'affermazione dei suddetti principi è seguita la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla CTR della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della fattispecie tenendo conto degli insegnamenti forniti.

ENOGASTRONOMIA

Ricetta dell'insalata invernale: un pieno di gusto e nutrienti

di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

Al contrario di quanto si possa pensare, **l'inverno è una stagione ricca di frutta e verdura**. Ci sono molte varietà a cui il freddo fa davvero bene. Sono alimenti ricchi di nutrienti e sostanze che aiutano il nostro organismo ad affrontare al meglio la stagione fredda e i suoi malanni.

La **ricetta dell'insalata invernale** che vi propongo è un vero concentrato di vitamine e sali minerali che rappresentano un valido sostegno anche per il nostro sistema immunitario. Si tratta di frutta e verdura autoctona, dalle caratteristiche uniche e il sapore particolare. Vediamo insieme come preparare questo piatto gustoso e salutare in soli 10 minuti.

Ingredienti per l'insalata invernale

Per 4 persone:

- 100 g di cicoria scarola;
- 100 g di indivia riccia;
- 100 g di carote;
- 100 g di cuore di sedano bianco;
- 1 uovo;
- 1 arancia;
- 1/2 limone;
- 4 cucchiaini di olio extra vergine di oliva;
- 2 cucchiaini di aceto bianco;
- 1/2 cucchiaino di senape;
- sale;
- pepe.

Procedimento

Per preparare l'insalata invernale:

1. Lessate l'uovo, fatelo raffreddare e sgusciatelo.
2. Mondate, lavate, asciugate e spezzettate la scarola e l'indivia.
3. Tagliate a rondelle il cuore di sedano.

4. Raschiate le carote, lavatele e tagliatele a julienne.
5. Sbucciate l'arancia e con un coltellino affilato levate anche la scorza bianca; staccate gli spicchi, privateli della pellicina e fateli a pezzi.
6. Unite in una insalatiera le insalate, il sedano, le carote e l'arancia e mescolate.
7. Con l'aiuto di un colino, passate al setaccio il tuorlo sodo e raccoglietelo in una ciotolina.
8. Unite il sale, il pepe, la senape e l'aceto.
9. Lavorate bene fino ad ottenere una salsa.
10. Unite il succo del limone e l'olio e mescolate fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.
11. Versate sull'insalata e mescolate.

Curiosità sull'insalata invernale

Gli ingredienti per preparare l'insalata invernale ci forniscono molti **nutrienti indispensabili** per affrontare la stagione fredda con le giuste armi per affrontare il clima rigido e i malanni stagionali. Vediamoli brevemente uno ad uno.

Le **carote** sono una fonte preziosa di vitamina C, betacarotene (vitamina A), magnesio, potassio, calcio e ferro.

Anche l'**arancia** è una riserva di vitamina C e contiene numerosi antiossidanti.

Le coste del **sedano** contengono fosforo, potassio, magnesio, calcio, potassio e le vitamine C, E e K. Le foglie invece sono preziose per i carotenoidi. Quest'ortaggio ha proprietà diuretiche utili a combattere la ritenzione idrica e grazie alle sue fibre ci aiuta a contrastare il colesterolo e la pressione alta.

Nella **cicoria scarola** sono presenti la vitamina A, la C, la E, il fosforo, il sodio, il potassio, il ferro, il calcio, la niacina, la tiamina e la riboflavina.

E infine l'**indivia riccia**, un concentrato di vitamina A, C e K, di vitamine del gruppo B, di carotenoidi antiossidanti, di inulina, di fibre e di sali minerali quali il potassio, il calcio, il ferro, il manganese e il rame.

Quindi cosa aspettate? Correte a preparare questa insalata invernale dalle numerose proprietà benefiche.

